Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2693.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele III » di Addis Abeba.

N. 2693. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele III » di Addis Abeba viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2694.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Chioggia (Venezia).

N. 2694. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Chioggia (Venezia), e viene autorizzato il trasferimento, a favore della medesima, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 85.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2695.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Ferentillo.

N. 2695. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno fatta in suo favore dal comune di Ferentillo, con atto del 26 aprile 1937 a rogito del notaio dott. Oreste Napolitano di Arrone, registrato a Terni il 3 maggio 1937-XV al n. 1391, volume 142.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2696.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un immobile sito in Tavernelle di Ancona.

N. 2696. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Tavernelle di Ancona, disposta in suo favore dalla Società di mutuo soccorso « Il Potere » di Tarvernelle, con rogito 2 marzo 1936-XIV, del notaio dott. Domenico Pompei di Ancona, registrato in detta città il 20 stesso mese, al n. 1615, reg. I, vol. 108.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 2 settembre 1937-XV, n. 2697.

Trasformazione del fine dell'Opera pia « Ospedale Giovanni Chiabà », in S. Giorgio di Nogaro (Udine).

N. 2697. R. decreto 2 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine dell'Opera pia « Ospedale Giovanni Chiabà », con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), viene trasformato nel senso di destinarne le rendite per il ricovero ed il mantenimento di vecchi poveri di ambo i sessi, con domicilio di soccorso nel Comune, e viene approvato lo statuto organico, con il quale tra l'altro viene mutata la denominazione dell'Istituto in quella di « Casa di ricovero Giovanni Chiabà ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2698.
Modificazioni agli statuti della « Fondazione Politecnica Italiana » e della « Fondazione Carlo Esterle » in Milano.

N. 2698. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono modificati gli statuti della « Fondazione Politecnica Italiana » e della « Fondazione Carlo Esterle » in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. 2699.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione di immobili.

N. 2699. R. decreto 16 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società anonima cooperativa Circolo ricreativo agricolo cooperativo « Unione » di Boca, con sede in Boca (Novara), di tutta la sua proprietà immobiliare, di cui al rogito in data 16 novembre 1936-XV, del dott. Battista Ricca, notaio di Borgomanero, registrato in Borgomanero il 25 stesso mese al n. 324, vol. 119.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2700.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione di immobili.

N. 2700. R. decreto 20 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società anonima cooperativa per acquisti e costruzioni locali di Monticello, della proprietà immobiliare della Società stessa, come da atto 6 giugno 1935-XIII, rogato dal notaio dott. Francesco Cesare Magistrini di Novara, registrato in detta città il 12 stesso mese, al n. 3039, vol. 232 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1938-XVI, n. 227.
Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, riguardante la istituzione del monopolio statale delle banane;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1063, che modifica il Regio decreto-legge predetto;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare ulteriori modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 4, 5, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, il trasporto marittimo delle banane, il commercio delle stesse e la loro lavorazione industriale compresa quella dei sottoprodotti costituiscono nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo, in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, monopolio dello Stato.

Ai servizi di monopolio di cui al precedente comma provvede direttamente il Ministero dell'Africa Italiana, mediante apposita Azienda di Stato, denominata « R. Azienda Monopolio Banane » (R.A.M.B.) ed organizzata secondo le norme del presente decreto. La sede centrale della R. Azienda è in Genova.

La R. Azienda provvederà allo smercio delle banane mediante concessioni di rivendita accordate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le corporazioni se per il Regno, e con quello per gli affari esteri se per le Isole italiane dell'Egeo.

Art. 2. — I coltivatori di banane non possono cedere i prodotti che allo Stato.

I prezzi di cessione delle banane allo Stato sono concordati all'inizio annuale di ogni campagna bananiera che va dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo, tra il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di cui all'art. 4 ed i Consorzi di colonizzazione di cui al R. decreto 29 dicembre 1932-XII, n. 1935.

In caso di contestazione, i prezzi sono stabiliti, inappellabilmente, da una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, di un rappresentante dei Consorzi di colonizzazione e di un presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, ovvero se la constestazione ha luogo in Somalia, dal magistrato più elevato in grado nel territorio di quel Governo.

I prezzi di cessione delle banane ai concessionari di rivendita, da questi ai dettaglianti e dai dettaglianti al pubblico sono dovunque stabiliti insindacabilmente, su proposta del Consiglio di amministrazione della R. Azienda, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le corporazioni per la vendita nel Regno, e di concerto con quello per gli affari esteri per la vendita nelle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 4. — La gestione della R. Azienda è affidata ad un Consiglio di amministrazione, presieduto da un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non inferiore al sesto e non superiore al quarto e composto di:

a) due funzionari coloniali del ruolo di Governo;
b) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni designati dagli stessi.

Il funzionario presidente dell'Azienda sarà considerato fuori ruolo entro il limite numerico consentito dalle vigenti disposizioni.

Art. 5. — Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per

l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze. Gli assegni relativi saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Durante le assenze o gl'impedimenti del presidente le funzioni di questi potranno essere esercitate da un consigliere di amministrazione da designare con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Art. 9. — Per le finalità di cui al precedente art. 6, sarà concessa all'Azienda un'anticipazione sino all'importo di lire 15.000.000, da rimborsarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, in dieci annualità, senza carico di interessi.

Il rimborso potrà avvenire anche in un periodo di tempo più breve se le condizioni finanziarie della gestione lo consentono.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 10. — Per il suo funzionamento l'Azienda è autorizzata:

a) ad istituire un proprio ruolo organico, limitato a posti inerenti a funzioni direttive, ispettive e di cassa;

b) ad assumere in servizio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed in base a contratto a termine, il rimanente personale necessario ai servizi terrestri e di navigazione.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze e con il Ministro interessato, potranno essere comandati in via eccezionale a prestare servizio presso la R. Azienda funzionari tecnici di riconosciuta competenza, appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato; le competenze di tali funzionari saranno a carico del bilancio della R. Azienda.

La dotazione del personale previsto dal primo comma è fissata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Analogamente sono approvate le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè il trattamento economico a qualsiasi titolo del personale a contratto, anche se navigante.

Per il personale di cui alla lettera *a*) avranno vigore le norme ed il trattamento economico stabiliti dall'ordinamento gerarchico e dallo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali. L'eventuale concessione di assegni *ad personam*, riassorbibili nei successivi aumenti periodici di stipendio, sarà ammessa soltanto ad esclusivo apprezzamento dell'Amministrazione, anche nei riguardi della misura e con decreto da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Con decreti Reali da emanarsi, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, le norme per il suo funzionamento e le facoltà dell'Azienda stessa in materia di acquisti, trasporti ed alienazioni, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore.

Art. 11. — Dal 1° gennaio 1936-XIV e fino a quando non siano entrati in vigore i provvedimenti previsti nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1938-XVI, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, con provvedimenti insindacabili sia in sede amministrativa come in sede giudiziaria, di servirsi del personale già adibito ai singoli servizi di trasporto, commercio e lavorazione delle banane, ovvero di licenziarlo o di assumerne provvisoriamente altro di sua fiducia.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto le assunzioni in servizio del personale, disposte in conformità del comma precedente, debbono essere contenute nei limiti numerici e di trattamento economico del corrispondente personale licenziato.

Art. 2.

È abrogato il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1063.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1938 - *Anno XVI.*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 168 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 228.

Autorizzazione della spesa di L. 15.000.000 per opere in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate, verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari per la remissione dei danni verificatisi in varie Provincie del Regno in dipendenza delle alluvioni, piene, frane e mareggiate, avvenute nell'autunno del 1937 e nell'inverno 1937-38;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla costruzione, riparazione e sistemazione delle opere che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alla concessione di sussidi ad Enti locali, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate, verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38 in varie Provincie del Regno.

La suindicata somma di L. 15.000.000 sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 3.000.000 nell'esercizio finanziario in corso, per L. 7.000.000 nell'esercizio finanziario 1938-39 e per lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-40.

Art. 2.

Per la ripartizione dei danni di cui al primo comma del precedente articolo nelle Provincie dell'Italia meridionale ed insulare, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 561, ad eccezione di quelle relative alla concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di case di proprietà privata.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 229.

Modificazioni allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, con il quale è stato approvato, tra l'altro, lo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1937, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che siano approvate alcune modifiche del proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria nel senso che i testi della lettera *c*) dell'art. 8, del primo comma dell'art 9 e del secondo comma dell'art. 11 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 8, lettera *c*): « di eleggere i componenti della Giunta esecutiva, designando tra questi il vice presidente; ».

Art. 9, 1° comma: « La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, tra i quali è dal Consiglio stesso designato il vice presidente ».

Art. 11, 2° comma: « In caso di assenza o impedimento è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal vice presidente designato dal Consiglio tra i membri della Giunta esecutiva e nominato dal Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 230.

Modificazione dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 841.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 841, il quale dispone che per i servizi di trasporti postali che importano una spesa annua non superiore alle L. 6000 sia provveduto a mezzo di agenti vincolati con obbligazione personale;

Ritenuto che per ragioni di opportunità si rende necessario elevare il limite massimo per le obbligazioni personali a L. 8000;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite massimo della retribuzione che viene assegnata ai procaccia vincolati con obbligazione personale, di cui all'art. 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 841, è elevato ad annue L. 8000 con effetto dal 1° ottobre 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 231.

Promozioni al grado 8° del ruolo degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo esame di concorso per merito distinto che sarà bandito per il conferimento delle promozioni al grado 8° del ruolo *b*) di 1ª categoria — ingegneri specializzati — dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono ammessi gli impiegati appartenenti al grado 9° dello stesso ruolo, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9° e 10° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I vincitori del concorso conseguiranno la promozione soltanto al compimento del sesto anno di servizio computato come sopra.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado 8° non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il tempo di servizio suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 159. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1938-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in una zona della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Aviano (Udine), dell'estensione di ettari 1300 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord e nord-est, la valle detta del « Picol » compresa tutta la sponda sinistra che dal crinale scende fino alle Grave di Marsure e raggiunge, passando per casa « Pereto », la strada detta del « Gardaz » che conduce al bivio dei Wassermann;

ad est, la strada maestra che dal bivio Wassermann di Marsure conduce al piazzale « Cristofori » di Samprado e più precisamente attraversa le località seguenti: Colmello Tezzat; Cimitero; piazzale Piccoli; via Roma; viale passeggi; piazzale Cristofori;

a sud-ovest, strada che conduce alla frazione di Piante, attraversa il caseggiato omonimo, devia lungo la località « Bramul », passa per località « Casoni Antie » e raggiunge la riva destra della valle « Bornas »; questa si segue fino al crinale;

ad ovest, la linea percorre il crinale della montagna lungo la località « Fontanuzze », « Piano Candaglia » fino al limite « Costa Grande » a quota 1100;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 marzo 1937, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1938-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in una zona della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Montereale Cellina (Udine), dell'estensione di ettari 1570 circa, delimitata dai seguenti confini:

Torrente Cellina sino all'altezza della Casa Matteuzzi, Strada San Leonardo Malnisio, Incrocio Magnana (quota 254) Campagnoli, Casin della Magnana, Casello ferroviario di Malnisio n. 21, Ferrovia, Ponte Caprezza, Casello ferroviario n. 23, Ponte sul Framoso, Strada Giais Malnisio, Ponte del Cristo, Muri Braida del Conte Gigolotti, Madonna della Salute, Passaggio a livello ferroviario di Grizzo, Viale dei Mus, Torrente Cellina.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova a gestire una succursale in Moglia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione per l'apertura di succursali di Magazzini generali;

Vista la domanda in data 20 dicembre 1937-XVI della Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una succursale dei propri Magazzini generali in Moglia;

Sentito il parere espresso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova nella seduta del 24 febbraio 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova è autorizzata a gestire, una succursale in Moglia, via Edmondo De Amicis n. 8, nei locali di proprietà Minori Lugli — dalla Società anonima stessa regolarmente fittati — per uso esclusivo di deposito e stagionatura di formaggio.

Ai depositi di merce in detta succursale saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Mantova in data 4 ottobre 1934-XII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova, provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero — entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — l'ammontare della cauzione che la Società anoni Magazzini generali fiduciari di Mantova deve versare a n ma di legge per l'esercizio della succursale stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta U ciale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(1187)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGG AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 21 marzo 1938-XVI, presentato all'Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri il di gno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge marzo 1938-XVI, n. 142, recante variazioni allo stato di previsio dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bila di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè al indifferibili provvedimenti; e la convalidazione dei Regi decreti febbraio 1938-XVI, n. 96, e 18 febbraio 1938-XVI, n. 100, relativi a p levamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eserci medesimo.

(1198)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-I n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, in data 28 mar 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del Reg decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, m diante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò Milano.

(1199)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si n tifica che in data 21 marzo 1938-XVI, S. E. il Ministro per le com nicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei d putati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decret legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, riguardante l'approvazione delle nuo piante organiche del personale degli uffici delle ferrovie dello Stat

(1200)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmess alla Presidenza del Senato del Regno, il giorno 25 marzo 1938-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legg 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pe sione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Pe ducchi, pioniere africano.

(1201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1938-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Brindisi	Francavilla Fontana	O	—	1
Id.	Torre Santa Susanna	O	—	1
Cosenza	Rossano	B	—	2
Enna	Calascibetta	B	—	3
Id.	Villarosa	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	E	1	—
Matera	San Mauro Forte	Cap	1	—
Id.	Stigliano	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Pola	Erpelle Casina	B	—	1
Reggio Calabria	Platì	O	—	1
Roma	Valmontone	B	1	—
Salerno	Corleto Monforte	B	—	1
Id.	Roccapiemonte	B	—	1
			4	14
Carbonchio sintomatico.				
Cremona	Casalmaggiore	B	—	1
			—	1
Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	11	9
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Arquata Scrivia	B	—	1
Id.	Avolasca	B	2	—
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Bergamasco	B	2	1
Id.	Borghetto di Borbera	B	—	1
Id.	Borgo San Martino	B	1	—
Id.	Brignano Frascata	B	—	1
Id.	Camagna	B	1	—
Id.	Carezzano	B	—	2
Id.	Casalcermelli	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Cassine	B	3	1
Id.	Cassinelle	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	2	1
Id.	Castelnuovo Bormida	B	1	7
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Cremolino	B	1	—
Id.	Cuccaro	B	1	—
Id.	Frascaro	B	—	1
Id.	Frugarolo	B	1	1
Id.	Fubine	B	3	—
Id.	Gamalero	B	3	2
Segue: Afta epizootica.				
Alessandria	Giarole	B	1	5
Id.	Lerma	B	1	—
Id.	Masio	B	2	—
Id.	Molare	B	—	1
Id.	Montalto Bormida	B	1	—
Id.	Montemarzino	B	2	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Novi Ligure	B	2	—
Id.	Occimiano	B	3	—
Id.	Odalengo Piccolo	B	1	—
Id.	Oviglio	B	7	—
Id.	Pomaro	B	—	1
Id.	Pontecurone	B	1	1
Id.	Ponzano Monferrato	B	—	1
Id.	Pozzol Groppo	B	—	1
Id.	Prasco	B	2	—
Id.	Provera	B	1	4
Id.	Quargnento	B	2	—
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Rivalta Bormida	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	2	2
Id.	Sale	B	—	2
Id.	San Salvatore Monferrato	B	2	—
Id.	Serravalle Dibarna	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	7	1
Id.	Strevi	B	—	3
Id.	Tagliolo Belforte	B	1	—
Id.	Ticineto Po	B	3	—
Id.	Tortona	B	14	5
Id.	Valenza	B	1	1
Id.	Vignale	B	2	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Villalverina	B	1	—
Aosta	Aosta	B	—	28
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Bollengo	B	—	2
Id.	Castellamonte	S	1	—
Id.	Courmayeur	B	—	1
Id.	Orio Canavese	B	3	3
Id.	San Giusto Canavese	B	—	1
Id.	Strambino Romano	B	1	—
Id.	Valperga	B	6	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	—	1
Asti	Asti	B	—	3
Id.	Albugnano	B	1	—
Id.	Agliano	B	4	1
Id.	Bubbio	B	1	—
Id.	Bruno	B	1	—
Id.	Calosso	B	3	—
Id.	Canelli	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Castelbogline	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	3	1
Id.	Cessole	B	—	2
Id.	Cisterna d'Asti	B	2	3
Id.	Cortiglione	B	1	—
Id.	Cocconato	B	2	—
Id.	Incisa Scapaccino	B	1	—
Id.	Monale	B	1	—
Id.	Montafia	B	1	3
Id.	Montechiaro	S	1	—
Id.	Montiglio	B	2	2
Id.	Maranzana	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	4	—
Id.	Pica	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Asti	Rocca d'Arazzo	B	—	1
Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	San Marzano Moasca	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	1
Id.	Valfenera	B	1	1
Id.	Villanova	B	1	1
Bergamo	Castel Rozzone	B	—	3
Id.	Fara d'Adda	B	—	3
Id.	Osio Sotto	B	—	3
Id.	Pontirolo Nuovo	S	—	1
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Treviglio	B	—	3
Id.	Urgnano	B	—	5
Id.	Verdello	B	—	3
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	1
Cremona	Rivolta d'Adda	B	—	1
Cuneo	Alba	B	2	1
Id.	Bagnuola Piemonte	B	1	—
Id.	Bra	B	6	3
Id.	Busca	B	2	8
Id.	Canale	B	1	1
Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Cardè	B	—	1
Id.	Castellino Tanaro	B	—	1
Id.	Cavallerleone	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	2	—
Id.	Centallo	B	2	4
Id.	Cervere	B	1	13
Id.	Ceva	B	—	1
Id.	Cherasco	B	3	2
Id.	Cuneo	B	5	26
Id.	Demonte	B	—	1
Id.	Diano di Alba	B	—	1
Id.	Dronero	B	1	3
Id.	Fossano	B	26	26
Id.	Frabosa Soprana	B	—	1
Id.	Genola	B	9	8
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Lagnasco	B	1	1
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Magliano Alfieri	B	3	—
Id.	Mango	B	3	—
Id.	Manta	B	—	1
Id.	Marene	B	—	5
Id.	Margarta	B	—	1
Id.	Monastero Vasco	B	—	1
Id.	Monchiero Novello	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	12
Id.	Montà di Alba	B	1	—
Id.	Montaldo Roero	B	2	—
Id.	Monticello	B	3	1
Id.	Murello	B	—	2
Id.	Nazzole	B	—	1
Id.	Peveragno	B	—	2
Id.	Piasco	B	—	3
Id.	Piozzo	B	1	—
Id.	Priocca	B	1	1
Id.	Roccaciglio	B	1	5
Id.	Saluzzo	B	1	2
Id.	Salmour	B	—	1
Id.	Santa Vittoria d'Alba	B	—	2
Id.	Savigliano	B	3	6
Id.	Scarnafigi	B	1	2
Id.	Sinio	B	1	—
Id.	Sommariva Bosco	B	2	—
Cuneo	Tarantasca	B	—	1
Id.	Trezzo Tinella	B	1	—
Id.	Timi	B	2	1
Id.	Villafalletto	B	2	4
Id.	Villanova Mondovì	B	3	1
Id.	Villanova Solaro	B	—	1
Foggia	Troia	O	1	—
Genova	Camporone	B	1	1
Id.	Ceranesi	B	3	5
Id.	Cicagna	B	1	1
Id.	Genova	B	19	—
Id.	Nasone	B	—	1
Id.	Sant'Olcese	B	—	1
Id.	Savignone	B	1	1
Id.	Sori	B	1	—
Id.	Uscio	B	2	2
Imperia	Dolceacqua	B	1	—
Id.	Vallecrosia	B	1	—
Littoria	Aprilia	O	1	—
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Milano	Abbiate	B	—	1
Id.	Abbiategrassc	B	—	1
Id.	Arese	B	—	1
Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	4
Id.	Cusago	B	—	3
Id.	Gudo Visconti	B	—	1
Id.	Inzago	B	—	1
Id.	Lainate	B	—	2
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	2
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Marcallo	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	3
Id.	Milano	B	—	6
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Pero	B	—	3
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Pregnana	B	—	2
Id.	Rho	B	—	3
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	3
Id.	Vedano al Lambro	B	—	1
Novara	Bellinzago	B	—	2
Id.	Bogogno	B	3	—
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Cannero	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Casalino	B	1	1
Id.	Casalvolone	B	—	3
Id.	Castelletto Sopra Ticino	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Gozzano	B	—	1
Id.	Gravellona Toce	B	—	1
Id.	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	—	3
Id.	Ogebbio	B	—	2
Id.	Oleggio	B	4	8
Id.	Paruzzano	B	—	5
Id.	Valstrona	B	—	1
Pavia	Arena Po	B	1	1
Id.	Branduzzo	B	1	—
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Candiò	B	—	1
Id.	Castana	B	1	—
Id.	Casteggio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Pavia	Confienza	B	1	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Lungarilla	B	1	—
Id.	Montebello	B	—	2
Id.	Montebeccaria	B	2	—
Id.	Mortara	B	1	1
Id.	Pavia	B	—	2
Id.	Pieve d'Albignola	B	—	2
Id.	Pietra de' Giorgi	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Sartinana	B	1	3
Id.	Vallelomellina	B	—	1
Id.	Varzi	B	—	1
Id.	Voghera	B	1	2
Id.	Zema	B	1	1
Piacenza	Cadeo	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Pontemure	B	5	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	1	—
Roma	Roma	BSO	2	5
Savona	Cengio	B	—	1
Id.	Dego	B	—	1
Sondrio	Cosio Valtellino	B	—	3
Id.	Faedo	B	1	1
Id.	Grosio	B	7	—
Id.	Grossotto	B	5	7
Id.	Mazzo	B	—	1
Id.	Morbegno	B	—	3
Id.	Sondalo	B	1	1
Id.	Sondrio	B	2	—
Id.	Teglio	B	2	6
Id.	Tirano	B	1	1
Id.	Villa Tirano	B	1	5
Torino	Airasca	B	—	2
Id.	Avigliana	B	3	—
Id.	Brandizzo	B	—	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Id.	Buriasco	B	—	1
Id.	Bussolena	B	—	1
Id.	Buttigliera Alta	B	1	—
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	3	3
Id.	Capriè	B	—	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	21
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Coazze	B	3	—
Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Frossasco	B	—	1
Id.	Gassino	B	4	3
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	La Loggia	B	—	1
Id.	Lauriano	B	2	3
Id.	Lemiè	B	1	1
Id.	Moncalieri	B	1	1
Id.	Montanaro	B	—	1
Id.	Pavarolo	B	—	1
Id.	Piossasco	B	1	3
Id.	Piscina	B	1	—
Id.	Poirino	B	2	3
Id.	Pralormo	B	1	—
Torino	Riva di Chieri	B	2	—
Id.	Rivoli	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	San Gillio	B	—	1
Id.	San Sebastiano Po	B	1	1
Id.	San Secondo di Pinerolo	B	1	—
Id.	Sant'Antonino di Susa	B	—	1
Id.	Santena	B	1	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Id.	Torino	B	4	3
Id.	Vaices	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	5	5
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Vinovo	B	2	—
Varese	Augera	B	—	7
Id.	Ozzate	B	3	6
Id.	Bardello	B	—	1
Id.	Besnate	B	—	1
Id.	Brissago	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	4
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Castiglione	B	—	1
Id.	Cislago	B	2	5
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Gavirate	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1
Id.	Olgiate Olona	B	—	1
Id.	Varese	B	4	4
Id.	Vedano Olona	B	—	1
Id.	Taino	B	—	1
Vercelli	Andorno	B	—	4
Id.	Biella	B	—	2
Id.	Cerrione	B	—	1
Id.	Gaglianigo	B	1	3
Id.	Guardabosone	B	1	3
Id.	Magnano	B	—	2
Id.	Moncrivello	B	—	3
Id.	Motta dei Conti	B	1	1
Id.	Pettinengo	B	—	1
Id.	Ponderano	B	—	3
Id.	Pralungo	B	1	2
Id.	Santhià	B	3	3
Id.	Torazzo	B	—	5
Id.	Trino	B	2	6
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Verrone	B	—	2
Id.	Villata	B	—	1
Id.	Zubiena	B	—	1
			413	600
	Malrossino dei suini.			
Aquila	Pratola Peligna	S	7	—
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Catanzaro	Maida	S	—	1
Chieti	Torrebruna	S	1	—
Cuneo	Fossano	S	—	1
Fiume	Lamana	S	—	2
Forlì	Forlì	S	2	1
Gorizia	Dolegna del Collio	S	2	—
Id.	Gorizia	S	1	—
Id.	Montespino	S	1	—
Id.	San Daniele del Carso	S	1	—
Modena	Maranello	S	—	1

PROVINCIA	COMUNI	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini.*				
Perugia	Bevagna	S	1	—
Id.	Città di Castello	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Vetto	S	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	S	1	—
			19	7
Peste e setticimia dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	16	—
Id.	Castiglione Fibocchi	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	1	—
Campobasso	Morrone del Sannio	S	—	1
Cremona	Cremosano	S	—	1
Cuneo	Cherasco	S	—	1
Frosinone	Casalcresi	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	1	—
Messina	Novara Sicilia	S	3	1
Padova	Carmignano di Brenta	S	1	—
Id.	Casalserugo	S	1	—
Id.	Cittadella	S	—	1
Id.	Gazzo Padovano	S	—	1
Id.	San Giorgio Pertiche	S	1	—
Perugia	Nocera Umbra	S	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	S	—	1
Id.	Mercatino Marecchia	S	1	—
Pistoia	Montale	S	—	1
Rieti	Castelnuovo di Farfa	S	—	3
Roma	Roccapriora	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Sassari	Ittiri	S	—	4
Id.	Villanova	S	—	5
Siena	Torrita	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	—
Terni	Terni	S	1	—
Trento	Trento	S	—	1
Treviso	Riese	S	1	—
Venezia	San Stino di Livenza	S	—	1
Verona	Verona	S	—	1
			33	22
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Id.	Paterno	E	1	—
Chieti	Guardiagrele	E	4	—
Id.	Pretoro	E	19	—
Id.	Rapino	E	5	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Littoria	Minturno	E	2	—
Id.	Gaeta	E	1	—
Id.	Spigno Saturnia	E	1	—
Id.	Terracina	E	—	1
Messina	Furci Siculo	E	2	—
Id.	San Fratello	E	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Minori	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Salerno	Vietri sul Mare	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	6	—
Id.	Calatafimi	E	3	4
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	2	—
Id.	Salemi	E	—	3
			71	11
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Can	—	1
Id.	Montemarciano	C	—	1
Id.	Numana	C	—	1
Lecce	Melendugno	C	—	1
Messina	Milazzo	C	—	1
Salerno	Montecorvino Pugliano	C	—	1
Id.	Rocca d'Aspide	C	—	1
			—	7
Rogna.				
Aquila	Scoppito	O	3	—
Arezzo	Stia	O	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	E	1	—
Firenze	Montespertoli	O	1	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Imperia	San Remo	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Roma	Marino	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
			13	2
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Agrigento	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—
Enna	Centuripe	O	1	—
Id.	Enna	O	—	1
Id.	Piazza Armerina	O	4	—
Id.	Pietraperzia	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
Salerno	Centola	O	1	—
Trento	Ziano	C	—	2
			10	4
Aborto epizootico.				
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Ancona	Fabriano	B	—	3
Id.	Senigallia	B	—	5
Arezzo	Arezzo	B	2	—
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	5
Id.	Ozzano Emilia	B	3	—
Id.	Persiceto	B	3	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Cremona	Bonemesse	B	—	2
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Persico Dosimo	B	—	3
Gorizia	Gradisca d'Isonzo	B	—	1
Id.	Plezzo	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1

Segue: *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Vignola	B	—	3
Novara	Novara	B	10	2
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Perdobbiate	B	—	1
Padova	Bagnoli di Sopra	B	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	B	—	1
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Id.	San Giorgio Pertiche	B	—	1
Id.	San Pietro in Gu	B	—	1
Id.	Vescovana	B	—	1
Parma	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	1	—
Id.	San Secondo Parmense	B	2	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Castellarano	B	2	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Roma	Roma	B	11	1
Salerno	Eboli	Buf	1	—
Treviso	Gorgo al Monticano	B	1	—
Id.	Oderzo	B	2	1
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Id.	Volpago	B	2	—
Udine	Colloredo di Monte Albano	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Chioggia	O	1	—
Id	Cona	B	4	—
Id.	Grisolera	B	3	—
Id	Marcon	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
Vercelli	Olcenengo	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
			80	47

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Foggia	Cerignola	B	—	2
Lucca	Lucca	B	—	1
Modena	Cavezzo	B	—	1
Sassari	Osilo	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	1
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Schio	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	1
			7	9

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	B	—	1
Padova	Piombino Dese	B	1	—
			1	1

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Forlì	Santa Sofia	P	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	P	1	—
Roma	Civitavecchia	P	2	—
Id.	Roccapriora	P	1	—
			4	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	2	—
Cuneo	Villanova Solaro	P	—	1
Fiume	Fiume	P	—	1
Imperia	San Remo	P	—	3
Padova	Conselve	P	1	—
Id.	Gazzo Padovano	P	1	—
Id.	Mestrino	P	—	1
Id.	Villa Estense	P	1	—
Parma	San Secondo Parmense	P	1	—
Rieti	Leonessa	P	—	1
Treviso	Vazzola	P	1	—
Udine	Fagagna	P	—	1
Venezia	Cavarzere	P	1	—
Id.	Chioggia	P	1	—
			9	8

Barbone bufalino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Salerno	Eboli	P	2	—
			2	—

RIEPILOGO

dal 1° al 15 gennaio 1938-XVI - N. 1.

N. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattie: Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	11	15	18
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	22	313	1013
4	Malrossino dei suini	12	16	26
5	Peste e setticimia dei suini	22	30	55
6	Farcino criptococcico	10	35	82
7	Rabbia	4	7	7
8	Rogna	9	12	15
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	10	14
10	Aborto epizootico	21	60	127
11	Tubercolosi bovina	8	14	16
12	Diarrea dei vitelli	2	2	2
13	Difterite aviaria	3	4	5
14	Colera dei polli	10	14	17
15	Barbone bufalino	1	1	2
16	Vaiuolo ovino	—	—	—
17	Influenza del cavallo	—	—	—
18	Morva	—	—	—

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. — *a)* I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(968)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Media dei cambi e dei titoli

del 26 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,30
Francia (Franco)	57,65
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	4,82
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,40
Danimarca (Corona)	4,2095
Norvegia (Corona)	4,738
Olanda (Fiorino)	10,51
Polonia (Zloty)	358 —
Portogallo (Scudo)	0,8572
Svezia (Corona)	4,859
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,20
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3,00% Lordo	52,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,925
Id. Id. 5 % (1936)	93,55
Rendita 5% (1935)	93,55
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,075
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,625
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,625

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Rinvio delle prove scritte del concorso a 12 posti di alunno d'ordine.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visti i propri decreti 8 e 18 gennaio 1938-XVI, con i quali fu bandito un concorso per esame a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti;

Visto il decreto presidenziale 21 marzo 1938-XVI, col quale le prove scritte dell'esame sopra indicato furono stabilite per i giorni 1 e 2 aprile 1938-XVI;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti sono rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 30 marzo 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

(1216)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per la promozione ad un posto di censore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1210, 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, nonchè i Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 10 gennaio 1926, n. 46, 26 luglio 1925, n. 1256, 6 gennaio 1927, n. 27, 15 aprile 1909, n. 236 e R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge il 22 gennaio 1934, n. 137;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per merito distinto per la promozione ad un posto del grado 9° nel ruolo di gruppo *B*, di educazione e sorveglianza (censore) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Sono ammessi a detti esami di merito distinto i funzionari di grado 10° e 11°, gruppo *B* di educazione e sorveglianza degli istituti di prevenzione e di pena, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11° (istitutori e istitutori aggiunti), compreso l'eventuale servizio di allievo e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, siano riconosciuti meritevoli (art. 8 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Art. 3.

Per l'ammissione all'esame dei funzionari forniti di laurea o titolo equipollente, l'anzianità di servizio è ridotta di due anni (art. 3 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Art. 4.

Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'ammissione all'esame, ai funzionari che abbiano prestato servizio in altri ruoli dell'Amministrazione della giustizia, tale servizio si computa per intero, se prestato in ruoli di gruppo *A* e *B*; per due terzi, se prestato in ruoli di gruppo *C*; ma in ogni caso, per non più di quattro anni.

Il servizio presso altre Amministrazioni se prestato in ruoli del medesimo gruppo è computato per intero (art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) e se prestato in ruoli di gruppo *A* e *C* è valutato rispettivamente per intero e per 2/3 (art. 2 R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256), ma in ogni caso per non più di quattro anni.

Art. 5.

Ai funzionari ex combattenti, in aumento al servizio civile si computa il servizio prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18. Tale beneficio viene esteso ai funzionari che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per gli uni e per gli altri funzionari devono però essere trascorsi almeno due anni dalla data in cui furono effettivamente assunti nel ruolo del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 6.

I funzionari ex combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante produzione dello stato matricolare militare con la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari, o fare riferimento ai detti documenti se già presentati.

Il requisito dell'appartenenza ai Fasci di combattimento dovrà risultare da certificato rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento presso la quale è iscritto l'interessato; dovrà essere redatto in carta legale e contenere oltre

all'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, anche l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ininterrottamente. Il certificato stesso dovrà essere vistato da S. E. il Segretario, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.

I concorrenti che siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa Fascista, a termini e per gli effetti degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 dovranno produrre un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che essi sono in possesso dei predetti brevetti, oppure copia degli stessi autenticata da Regio notaio.

Ai fini del 2° comma del citato art. 10 gli interessati dovranno comprovare mediante i certificati suddetti che risultino iscritti al P. N. F. ininterrottamente.

Art. 7.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale dovranno presentare al rispettivo direttore la domanda di ammissione all'esame su carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le domande, accompagnate dal rapporto informativo, saranno, a cura dei direttori, trasmesse immediatamente al Ministero.

Art. 8.

Ove siano riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame dal competente Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i candidati dovranno sostenere 4 prove scritte ed una orale sulle materie specificate nell'articolo seguente.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma presso la Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, nei giorni che verranno indicati sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1. Storia politica e letteraria d'Italia;
2. Pedagogia;
3. Diritto costituzionale ed amministrativo;
4. Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena.

La prova orale sulle seguenti materie:

1. Tutte le materie degli esami scritti;
2. Legge e regolamento dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, nonchè la legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni;
3. Diritto corporativo, statistica, specie carceraria; legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
4. Geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice per il detto concorso è composta:

dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenti in caso di assenza, o di impedimento, presidente;

da un direttore di ufficio della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

da un insegnante di pedagogia.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di gruppo A in servizio al Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che otterrà il maggior numero di voti complessivamente con una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse e non meno di 8/10 nella prova orale.

I candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 su ciascuna di esse ed almeno 7/10 nella prova orale conseguiranno la dichiarazione di idoneità agli effetti dell'applicazione del disposto degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1192)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 60 posti di inserviente, riservato a personale subalterno avventizio.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 60 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale subalterno comunque non di ruolo esclusi i salariati in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale.

Il personale stesso deve aver compiuto alla data predetta il 18° e non superato il 30° anno di età, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterottamente, le mansioni di inserviente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. I), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 6. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, od eventuale titolo di studio;

d) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano, comunque, di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del R. decreto medesimo.

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno altresì presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del Giornale militare.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

n) ogni altro documento o titolo che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal Capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare, presidente; e da due funzionari del ruolo direttivo di grado non inferiore al 7°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione, a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; nonchè dei diritti preferenziali previsti dall'art. 24 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XVI, n. 1542.

Art. 9.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a inserviente dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a inserviente con riserva di anzianità.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 307,93 comprensive degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(1213)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di idoneità per l'insegnamento del latino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747, riguardante il passaggio di insegnanti delle Scuole di avviamento professionale ad altri istituti di istruzione media e viceversa, e in particolar modo il suo art. 4;

Ordina:

I. Sono indetti gli esami di idoneità per l'insegnamento del latino per i professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale i quali aspirino ad ottenere il passaggio alla cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali.

Da tale esame sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame o abbiano conseguito l'abilitazione in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359.

II. Per partecipare ai predetti esami non è dovuto il pagamento di alcuna tassa. Non vi è limite massimo di età.

III. Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale, Ufficio concorsi scuole medie, entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dovranno esservi indicati con precisione il cognome, nome e paternità del candidato e il luogo ove esso intende che gli sia fatta ogni eventuale comunicazione relativa all'esame.

Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento di domicilio o di residenza; altrimenti il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1° il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, comprovante che il candidato è insegnante di ruolo di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista;

2° il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, giusta l'art. 1 del R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747, e cioè:

il diploma di laurea in lettere, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, ovvero:

il diploma di italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto di cui sopra, entro il 31 dicembre 1925.

IV. Il Ministero decide dell'ammissione agli esami o della esclusione dai medesimi.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà ammesso e dovrà intervenire alla prova scritta che avrà luogo in Roma il giorno 6 luglio 1938-XVI senza attendere alcun speciale preavviso o invito da parte del Ministero.

V. Le prove d'esame consistono in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, della durata di sei ore dalla dettatura del tema, e in una prova orale secondo i programmi approvati col R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932, n. 275) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori dei ginnasi e nei corsi inferiori degli Istituti magistrali, o, secondo i programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1186 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1934, n. 176), per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori degli Istituti tecnici.

VI. Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Le prove, scritta ed orale, avranno inizio alle ore otto del mattino.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni.

VII. I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, il libretto ferroviario o la carta di identità o la tessera postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la propria fotografia munita della firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

VIII. La Commissione dispone di 10 punti, da assegnare in seguito al giudizio complessivo sulle prove scritta ed orale.

IX. — Saranno dichiarati idonei al passaggio alle cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali, i candidati che avranno conseguito una votazione complessiva di almeno sei decimi. La graduatoria degli idonei sarà compilata per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove d'esame. Nel caso di parità di merito, sarà tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176.

X. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il passaggio alle cattedre nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali avrà luogo a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

XI. Per la composizione della Commissione esaminatrice, lo svolgimento e la valutazione delle prove o per quanto altro occorra per l'esecuzione di questa ordinanza, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, in quanto non contrasti con le disposizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931, n. 1747.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1178)

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Cecoslovacchia, Francia, Germania, Polonia ed Ungheria, per l'anno accademico 1938-39, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Cecoslovacchia, Francia, Germania, Polonia ed Ungheria per l'anno accademico 1938-39 a favore di cittadini italiani laureati o diplomati negli anni 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36 e 1936-37 in una Università o Istituto superiore del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente, della Cecoslovacchia, della Francia, della Germania, della Polonia e dell'Ungheria.

Le borse della Cecoslovacchia sono cinque, di quindicimila corone ciascuna, pagabili in dieci rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 luglio.

Le borse della Francia sono cinque, di 10.000 franchi ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate, dal 1° novembre al 30 giugno, più la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Le borse della Germania sono otto e consistono nel vitto ed alloggio gratuiti e nell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Gli assegnatari sono tenuti a pagare soltanto le tasse di assistenza scolastica, che per ogni semestre, a seconda dell'Università, variano da cinque a trenta R. M ed eventuali contributi di laboratorio. Solo nel caso che non fosse possibile procurare vitto ed alloggio, verrebbe corrisposto un assegno mensile di 150 R. M.

Le borse della Polonia sono quattro, di 2250 zloty ciascuna, pagabili in rate mensili anticipate, oltre 300 zloty per spese di viaggio di andata e ritorno.

Le borse dell'Ungheria sono sei di 1200 pengos ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate dal 1° ottobre al 31 maggio.

Due delle borse anzidette saranno conferite preferibilmente a laureati in lettere che intendano perfezionarsi in studi ungheresi, e particolarmente, in lingua e letteratura ungherese.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 16 maggio 1938-XVI.

Coloro i quali aspirino a borse di diverse Nazioni debbono presentare tante domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nelle altre.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;
b) borsa di studio cui aspira;
c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;
d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;
2° curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o nel gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;
3° certificato di cittadinanza italiana;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;
6° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;
7° eventuali memorie a stampa o manoscritte; in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;
8° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie, presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1°, 3°, 4°, 5° e 6° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3°, 4° e 5° debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 3°, 4°, 5° e 6° debbono essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1191)

Esami di abilitazione all'esercizio professionale d'insegnamento medio nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione media tecnica.

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, pel riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi-esami di Stato nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni;

Veduto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, col quale si approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Decreta:

Paragrafo 1.

Sono indetti i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione media tecnica:

Tabella	Classi di abilitazione	Istituti e cattedre a cui si riferiscono gli esami di abilitazione	Prove richieste
A	V. Matematica	Istituto tecnico industriale: Matematica Istituto tecnico nautico (corso superiore): Matematica e disegno geometrico	Scritta Orale
A	VII. Chimica e merceologia	Istituto tecnico industriale e per geometri (corso superiore): Chimica Istituto tecnico commerciale: Chimica e merceologia	Scritta Pratica Orale
A	X. Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale: Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni Istituto tecnico per geometri (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni	Scritta Grafica Orale
C	I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica a indirizzo agrario: Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio	Scritta Pratica Orale
C	II. Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura	Scuola tecnica a indirizzo agrario: Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo	Scritta Pratica Orale
D	II. Chimica e industrie agrarie	Istituto tecnico agrario: Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia	Scritta Pratica Pratica Orale

Tabella	Classi di abilitazione	Istituti e cattedre a cui si riferiscono gli esami di abilitazione	Prove richieste
D	IV. Agricoltura	Istituto tecnico agrario: Agricoltura Agricoltura, economia ed estimo rurale Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia Agricoltura, colture irrigue	Scritta Scritta Pratica Orale
D	V. Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione contabilità in rapporto al tabacco	Scritta Scritta Pratica Orale
D	X. Frutticoltura	Istituto tecnico agrario: Frutticoltura, agricoltura	Scritta Pratica Orale
D	XIII. Zootecnia	Istituto tecnico agrario: Zootecnia, anatomia fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia	Scritta Pratica Orale
E	V. Motori e macchine agricole	Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per meccanici agrari: Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica e irrigazione - Disegno professionale	Scritto-grafica Orale
E	VI. Macchine di trasporto e motori	Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per montatori-motoristi: Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale	Scritto-grafica Orale

Tabella	Classi di abilitazione	Istituti e cattedre a cui si riferiscono gli esami di abilitazione	Prove richieste
E	VIII. Tecnologia e disegno professionale	Scuola tecnica ed indirizzo industriale per meccanici e per falegnami-ebanisti: Tecnologia - Laboratorio tecnologico Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale Disegno professionale	Scritta Grafica Orale
E	IX. Disegno professionale e tecnologia del legno	Scuola tecnica ed indirizzo industriale per falegnami-ebanisti: Disegno professionale e Tecnologia e disegno professionale	Scritto-grafica Orale.
E	X. Tecnologia, elementi di costruzioni e disegno professionale	Scuola tecnica ed indirizzo industriale per edili: Tecnologia - Elementi di costruzioni Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale Disegno professionale	Grafica Orale
F	I. Fisica	Istituto tecnico industriale: Fisica	Scritta Pratica Orale
F	II. Fisica ed elettrotecnica	Istituto tecnico industriale: Fisica - Elettrotecnica	Scritta Pratica Orale
F	IV. Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale per radiotecnici: Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radio-elettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	Scritta Pratica Orale
F	VI. Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: Disegno	Scritta Grafica Orale
F	VII. Aerotecnica	Istituto tecnico industriale: Aerotecnica - Costruzioni aeronautiche Disegno di costruzioni aeronautiche	Scritta Grafica Orale
F	VIII. Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: Chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica - Chimica analitica Chimica - Analisi chimica generale Elettrochimica	Scritta Pratica Orale
F	XI. Topografia e costruzioni	Istituto tecnico industriale per minerari: Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno	Scritta Grafica Orale

Tabella	Classi di abilitazione	Istituti e cattedre a cui si riferiscono gli esami di abilitazione	Prove richieste
F	XIII. Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Istituto tecnico industriale per edili: Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Grafica Grafica Orale
F	XVI. Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	Scritta Pratica Orale
H	II. Geografia generale ed economica	Istituti tecnici commerciali: Geografia generale ed economica	Scritta Pratica Orale
L	I. Lettere italiane	Istituto tecnico nautico (corso superiore): Lettere italiane	Scritta Orale
L	IV. Astronomia e navigazione	Istituto tecnico nautico (corso superiore): Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia	Scritta Orale
L	V. Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale	Scritta Orale
M	I. Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile: Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia Matematica, nozioni di contabilità	Scritta Grafica Orale
M	II. Disegno	Scuola professionale femminile: Disegno, nozioni di storia dell'arte	Grafica Grafica Orale
N	I. Italiano, storia, geografia	Scuola di magistero professionale per la donna: Italiano, storia e geografia	Scritta Orale
N	II. Scienze naturali, merceologia, agraria	Scuola di magistero professionale per la donna: Scienze naturali, merceologia, agraria	Pratica Orale
N	III. Disegno, storia dell'arte	Scuola di magistero professionale per la donna: Disegno, storia dell'arte	Scritta Grafica Grafica Orale
N	IV. Economia domestica, igiene	Scuola di magistero professionale per la donna: Economia domestica, igiene	Scritta Pratica Pratica Orale

Paragrafo 2.

Le donne sono ammesse a tutti gli esami di Stato.

Possono partecipare anche i cittadini stranieri.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella 3ª colonna, per ognuno degli esami di abilitazione, i titoli di ammissione (categoria *b*); nella 4ª colonna, i diplomi di abilitazione che si rilasciano.

Coloro che abbiano sostenuto più di una volta, con risultato negativo, esami di abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina, o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo se siano passate almeno due sessioni di esame dall'ultimo esame.

Paragrafo 3.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione agli esami di abilitazione ad insegnamento negli Istituti e nelle Scuole tecniche; di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione agli esami di abilitazione ed insegnamento nelle Scuole e nei Corsi sècondari di avviamento professionale.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Paragrafo 4.

Tutti i concorrenti sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2009).

La tassa si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro, che ne rilascia apposita ricevuta su mod. 72-*A*, da allegarsi ai documenti di rito.

Hanno diritto ad essere dispensati dalla suddetta tassa:

1. I candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato, anche se pensionati, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie di impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dagli enti autarchici e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono a famiglie in genere nelle quali siano dieci o più figli viventi ed a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana.

2. I candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero devono essere allegati i seguenti documenti, comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio e cioè:

a) se il richiedente appartiene a famiglia numerosa, i documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia, che attestino trattarsi di famiglia d'impiegati statali, parastatali o di enti autarchici, composta di sette o più figli viventi ed a carico, di nazionalità italiana; oppure trattarsi di famiglie, in genere, composte di dieci o più figli viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

b) se il richiedente appartiene a famiglia residente in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio console italiano.

La tassa sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti esami di Stato siano revocati o non abbiano luogo, o quando i candidati non abbiano partecipato ad alcuna prova.

Paragrafo 5.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati nel paragrafo 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e l'Istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe di esame di Stato a cui egli chiede di partecipare e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame di Stato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, (Direzione generale delle accademie, biblioteche, affari generali e del personale, Ufficio concorsi scuole medie), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella (colonna 3) annessa al presente bando.

Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1773, e dal R. decreto 11 marzo 1933, n. 620;

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72 *A*) di L. 200 (duecento) rilasciata da un procuratore del Registro o istanza in

carta libera per ottenere l'esenzione da detto pagamento, ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente paragrafo 4;

d) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il concorrente conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Paragrafo 6.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative del comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dagli esami di Stato.

Coloro che intendono partecipare a più esami di abilitazione devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di L. 200, di cui alla lettera c) del paragrafo 5; ma in tal caso una sola delle domande deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente, o l'istanza in carta libera per ottenere l'esenzione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Ogni istanza deve essere accompagnata dall'elenco, in carta semplice dei documenti e dichiarare:

a) a quale esame di Stato il candidato prende parte;
b) a quale delle istanze sono uniti i documenti.

Paragrafo 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e personale, Ufficio concorsi scuole medie) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai candidati che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione agli esami con la presentazione, entro il termine predetto di 60 giorni, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, almeno 10 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente, saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni, affinchè il documento sia perfezionato.

Sono esclusi dagli esami i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa) o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato s'intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo d'esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove di esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II) senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Paragrafo 8.

Norme per la procedura degli esami di Stato.

Tutti gli esami di Stato del presente bando sono esclusivamente per esami.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche e orali. Le prove orali comprendono due esperimenti, da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma; il secondo esperimento consiste in una lezione, contenuta anch'essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Le prove di tutti gli esami avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale. Tutte le prove scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore 8 del mattino. Il numero, la specie, e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorso sono stabilite dal R. decreto 20 luglio 1934, n. 1186, e dal decreto Ministeriale 8 maggio 1933, che approvano i programmi vigenti per le abilitazioni.

Quando fra i concorrenti vi siano mutilati di guerra o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni ne devono fare espressa dichiarazione e devono presentarsi al Ministero il giorno prima dell'inizio delle prove per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e pratiche.

I candidati ammessi alle prove orali o pratiche saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte II.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare, (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma della autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Paragrafo 9.

Graduatorie.

Alla fine degli esami orali sarà compilata una graduatoria di abilitati nella quale saranno compresi tutti i candidati, che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un vóto non inferiore a sei decimi, di quelli assegnati a ciascuna prova.

Paragrafo 10.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati abilitati, per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui alla 4ª colonna delle tabelle annesse al presente bando, devono farne domanda al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e del personale, Ufficio concorsi scuole medie) in carta legale da L. 6. I richiedenti devono chiaramente indicare: il nome, il cognome, la paternità, l'esame di Stato nel quale conseguirono l'abilitazione, e devono allegare alla domanda una marca da bollo per tassa fissa da L. 6. Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi, conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, devono inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa di L. 250 (per le opere universitarie) versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

Paragrafo 11.

Riduzioni di viaggio accordate ai candidati e modalità relative.

Ai candidati è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle FF. SS.

I candidati devono provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale da L. 6 al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e personale, Ufficio concorsi scuole medie).

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con il Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi Istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

TABELLA A.

Classi di esami di stato comuni a due o più tipi di scuola o di istituto

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
V. Matematica	Istituto tecnico industriale: Matematica. Istituto tecnico nautico (corso superiore): Matematica e disegno geometrico.	a) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1599. d) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di 2° grado in matematica.	Matematica negli Istituti tecnici industriali. Matematica e disegno geometrico negli Istituti tecnici nautici.
VII. Chimica e merceologia	Istituto tecnico industriale e per geometri (corso superiore): Chimica. Istituto tecnico commerciale: Chimica e merceologia.	a) Diploma di abilitazione di scienze o chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Diploma di chimica e merceologia.	Chimica e merceologia in qualunque Scuola media.
X. Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale: Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. Istituto tecnico per geometri (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	a) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592.	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni.	Costruzioni e disegno di costruzioni nei Regi istituti tecnici industriali e per geometri. Resistenza dei materiali nei Regi istituti tecnici industriali. Geometria descrittiva e disegno relativo nei Regi istituti tecnici industriali per minerari.

TABELLA C.

Scuola Tecnica Agraria

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica a indirizzo agrario: Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi. b) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche.	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle Scuole tecniche a indirizzo agrario.
II. Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura	Scuola tecnica a indirizzo agrario: Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale e agrimensura.	Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo nelle Scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle Scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario.

TABELLA D

Istituto Tecnico Agrario

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
II. Chimica e industrie agrarie	Istituto tecnico agrario: Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimi-	a) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie.	Diploma di chimica e industrie agrarie.	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari.

Segue: Tabella D.

Segue: Istituto Tecnico Agrario

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
	ca agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.			
IV. Agricoltura	Istituto tecnico agrario: Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, colture irrigue.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agricoltura.	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue negli Istituti tecnici agrari.
V. Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di economia ed estimo rurale.	Economia ed estimo rurale contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco negli Istituti tecnici agrari.
X. Frutticoltura	Istituto tecnico agrario: Frutticoltura, agricoltura.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di frutticoltura.	Frutticoltura e agricoltura negli istituti tecnici agrari.
XIII. Zootecnia	Istituto tecnico agrario: Zootecnia, anatomia fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia.	a) Laurea in scienze agrarie o in zooiatria.	Diploma di zootecnia.	Zootecnia, anatomia fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia negli istituti tecnici agrari.

TABELLA E.

Scuola Tecnica Industriale

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
V. Motori e macchine agricole	Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per meccanici agrari: Motori e macchine agricole. Macchine per bonifica e irrigazione - Disegno professionale.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di motori e macchine agricole.	Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica e irrigazione - Disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per meccanici.
VI. Macchine di trasporto e motori	Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per montatori-motoristi: Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori. Disegno professionale.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di macchine di trasporto e motori.	Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per meccanici.
VIII. Tecnologia e disegno professionale	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami-ebanisti: Tecnologia - Laboratorio tecnologico. Tecnologia Laboratorio tecnologico - Disegno professionale. Disegno professionale.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia e disegno professionale.	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti e per meccanici. Elementi di chimica e tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.
IX. Disegno professionale e tecnologia del legno	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti: Disegno professionale. Tecnologia. Disegno professionale.	a) Laurea in ingegneria o in architettura e diploma di architetto civile.	Diploma di disegno professionale e tecnologia del legno.	Disegno professionale, e tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti.
X. Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili: Tecnologia - Elementi di costruzioni. Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale. Disegno professionale.	a) Laurea in ingegneria o in architettura.	Diploma di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale.	Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale nelle Scuole Tecniche ad indirizzo industriale per edili.

TABELLA F.

Istituto Tecnico Industriale

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Fisica	Istituto tecnico industriale: Fisica.	a) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. d) Laurea in matematica o in ingegneria.	Diploma di fisica.	Fisica negli Istituti tecnici industriali.
II. Fisica ed elettrotecnica	Istituto tecnico industriale: Fisica - Elettrotecnica.	a) Laurea in fisica o in ingegneria.	Diploma di fisica ed elettrotecnica.	Fisica, elettrotecnica negli Istituti tecnici industriali.
IV. Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale per radiotecnici: Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	a) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di radiotecnica e laboratorio.	Radiotecnica generale, Strumenti, misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, disegno di radiotecnica negli Istituti tecnici industriali.
VI. Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: Disegno.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di disegno tecnico.	Disegno negli Istituti Tecnici industriali per meccanici elettricisti.
VII. Aerotecnica	Istituto tecnico industriale: Aerotecnica - Costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche.	a) Laurea in ingegneria.	Diploma di aerotecnica.	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli Istituti tecnici industriali.

Segue. TABELLA *F.*

Segue: **Istituto Tecnico Industriale**

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VIII. Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale. Elettrochimica.	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592.	Diploma di chimica e laboratorio.	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisico chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica negli istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
XI. Topografia e costruzioni	Istituto tecnico industriale per minerari: Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Diploma di topografia e costruzioni.	Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo, negli Istituti tecnici industriali per minerari. Topografia e disegno relativo nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
XIII. Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Istituto tecnico industriale per edili: Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*a*) Diploma di architetto civile o laurea delle Scuole superiori di architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592. *b*) Laurea in ingegneria.	Diploma di disegno di proiezioni e forme architettoniche.	Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli Istituti tecnici industriali Disegno architettonico ed ornamentale negli Istituti tecnici per geometri. Disegno negli Istituti tecnici inferiori e nel corso preparatorio degli istituti tecnici industriali.
XVI. Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia della filatura e della tessitura.	Filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli Istituti tecnici industriali. Tecnologia, tessitura e disegno tessile, filatura, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per tessili.

TABELLA *H.*

Istituto Tecnico Commerciale

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Geografia generale ed economica	Istituti tecnici commerciali: Geografia generale ed economica.	*a*) Laurea in geografia rilasciata dalle Regie Università di Roma e di Genova. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al rego-	Diploma di geografia generale ed economica.	Geografia in qualunque Scuola media.

Segue: TABELLA *H*.

Segue: **Istituto Tecnico Commerciale**

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE		Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		lamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.			
		c) **Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.**			
		d) **Laurea in lettere.**			
		e) **Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituto superiori di magistero.**			
		f) **Diploma di materie letterarie o di storia e geografia, conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.**			
		g) **Laurea in scienze naturali, e in scienze naturali e fisiche.**			
		h) **Diploma di scienze fisiche e naturali** rilasciato dalle Regie Università di Roma e Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).			
		i) **Laurea in scienze economico-marittime,** rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).			
		l) **Laurea in scienze politiche e coloniali** rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109.			
		m) **Laurea in scienze sociali, economiche e politiche,** del Regio Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze.			

Segue: TABELLA *H*

Segue: **Istituto Tecnico Commerciale**

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		Laurea in scienze sociali rilasciata dallo stesso Istituto anteriormente al nuovo ordinamento, o laurea in scienze sociali e politiche rilasciata dopo il nuovo ordinamento. *n*) Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di Scuole di perfezionamento rilasciati da Università o Istituti Superiori, per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia.		

TABELLA *L*.

Istituto Tecnico

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1. Lettere italiane	Istituto tecnico nautico (corso superiore): Lettere italiane.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia. *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia e geografia, o diploma di abilitazione di italiano, storia, geografia e coltura fascista, o di italiano, latino, storia geografia e coltura fascista, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, numero 1185. *c*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1935, n. 1592. *d*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere italiane.	Lettere italiane in qualunque Scuola media.

Segue: TABELLA *L*.

Segue: **Istituto Tecnico**

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
		e) Diploma di italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.		
		f) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.		
IV. Astronomia e navigazione	Istituto tecnico nautico (corso superiore): Astronomia, navigazione oceanografia e meteorologia.	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli. *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.	Diploma di astronomia e navigazione.	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia.
V. Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli. *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina. *c*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1935, n. 1592.	Diploma di attrezzatura e manovra.	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale nei Regi Istituti nautici.

TABELLA *M*.

Scuola professionale femminile

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
I. Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile: Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di matematica, contabilità, scienze e merceologia.	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia nelle Scuole professionali femminili e nelle Scuole secondarie di avviamento professionale.

Segue: TABELLA M

Segue: **Scuola professionale femminile**

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
	Matematica, nozioni di contabilità.	*b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).		
II. Disegno	Scuola professionale femminile: Disegno, nozioni di storia dell'arte.	*a*) Diploma di maturità propria del Liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; licenza da Liceo femminile (art. 68 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle Scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924, in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica Scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza del corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno e nozioni di storia dell'arte nelle Scuole professionali femminili.

TABELLA N.

Scuola di Magistero professionale per donna

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
I. Italiano, storia, geografia	Scuola di magistero professionale per la donna: Italiano, storia e geografia.	a) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. b) Diploma di abilitazione d'italiano, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere italiane e storia, o di lettere italiane, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in lettere, conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. d) Laurea in filosofia. e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. f) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dal T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Diploma di lettere italiane, storia e geografia.	Italiano, storia e geografia nelle Scuole di magistero professionale per la donna. Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.
II. Scienze naturali, merceologia, agraria	Scuola di magistero professionale per la donna: Scienze naturali, merceologia, agraria.	a) Diploma di abilitazione di chimica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, o di chimica e merceologia, o di scienze e merceologia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, numero 1185. c) Laurea in scienze, o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze agrarie.	Diploma di scienze, merceologia ed agraria.	Scienze naturali, merceologia agraria nelle Scuole di magistero professionale per la donna.

Segue: TABELLA *N.*

Segue: **Scuola di Magistero professionale per donna**

ESAMI DI STATO	Cattedre nelle quali l'esame di Stato abilita all'insegnamento	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti abilitati	Insegnanti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella colonna precedente
		d) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli, e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).		
III. Disegno, storia dell'arte	Scuola di magistero professionale per la donna: Disegno, storia dell'arte.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) licenza di accademia di belle arti, o laurea dalle Scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura, delle Scuole di applicazione e dei politecnici, o diploma di abilitazione della Scuola superiore di ornato, presso il Regio politecnico di Torino, fino al 1925.	Diploma di disegno e storia dell'arte.	Disegno e storia dell'arte nelle Scuole di magistero professionale per la donna.
IV. Economia domestica, igiene	Scuola di magistero professionale per la donna: Economia domestica, igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, rilasciato, per le Scuole secondarie di avviamento professionale, in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea, o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile. *b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla Scuola di magistero professionale per la donna; congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile. *c*) Diploma, rilasciato dalla Scuola superiore di economia domestica del P.N.F. in Roma, congiunto a laurea o diploma degli istituti Superiori di magistero o di magistero femminile.	Diploma di economia domestica ed igiene.	Economia domestica e igiene nelle Scuole di magistero professionale per la donna.

(1177)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.